

§§§ §§§ §§§

RIAPERTURA VERBALE

Informativa preventiva in merito all'istruzione di procedura di gara, finalizzata al conferimento dell'incarico di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, in attuazione della delibera Autorità per l'Energia Elettrica Il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG) 40/2014/R/Gas-

L'anno duemiladiciassette il giorno 2 del mese di ottobre alle ore 09:50 presso i locali di Toscana Energia in Via Bellatalla 1, Ospedaletto, Pisa

PREMESSO QUANTO SEGUE

- 1 – che, con verbale del 19 settembre scorso, sono stati ammessi al soccorso istruttorio i candidati **1 – *omissis***, **2 --*omissis***, **3 –*omissis***, **4 –*omissis***, **5 –*omissis***;
- 2 – che, in relazione a quanto sopra, il termine per la produzione delle integrazioni, veniva fissato in 5 giorni, decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione (mercoledì 27 settembre);
- 3 – che i candidati **6 –*omissis*** hanno regolarmente trasmesso copia del documento di identità richiesto, pertanto l'autocertificazione risulta conforme alle disposizioni di legge in materia;
- 4 – che, relativamente al candidato **7 – costituendo RTP Ing. Logiudice – P.Ind. Cavagna**, deve essere accertato se sia o meno consentita la partecipazione alla procedura di gara, in forma di raggruppamento.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'ing. Andrea Viggiano, in qualità di Responsabile del procedimento in fase di gara, dà atto che l'ammissione al soccorso istruttorio ha avuto il seguente esito.

1 –*omissis*

Con Pec del 22 settembre scorso ha prodotto la domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta.

2 –*omissis*

Con Pec del 22 settembre scorso ha prodotto la domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, da entrambi i soci dello Studio.

3 - Per. Ind. Paternostro-

Non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 22 settembre scorso, pertanto, non avendo provveduto a sanare le irregolarità rilevate, non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 4, co. I, lettere a) o b) del D.M. 37/08.

Il mancato possesso dei requisiti tecnico professionali, prescritti dall'Informativa preventiva (ha autocertificato il titolo di studio di diploma di Perito Industriale in indirizzo elettrotecnico, che, come da specifiche indicazione del Comitato Italiano Gas (CIG), senza la frequenza ad apposito corso CIG, non abilita il soggetto allo svolgimento dell'attività di Accertatore ai sensi della Del. AEEG 40/14) **costituisce motivo di esclusione, ai sensi dell'Informativa stessa**. In ogni caso, ai sensi dell'art. **83, co. IX, D.Lgs. 50/2016**, l'inutile decorso del termine assegnato per la produzione delle integrazioni, **determina l'esclusione** del concorrente.

4 - Per. Ind. Smaniotto, –*omissis*-

Per. Ind. Smaniotto- Non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 22 settembre scorso, pertanto, non avendo provveduto a sanare le irregolarità rilevate, non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 4, co. I, lettere a) o b) del D.M. 37/08.

La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico professionali, prescritti dall'Informativa preventiva (non ha autocertificato alcun titolo di studio o iscrizione al relativo Albo professionale) **costituisce motivo di esclusione, ai sensi dell'Informativa stessa**, ove prevede che "L'incompletezza delle autocertificazioni renderà nulla la richiesta di partecipazione". In ogni caso, ai sensi dell'art. **83, co. IX, D.Lgs. 50/2016**, l'inutile decorso del termine assegnato per la produzione delle integrazioni, **determina l'esclusione** del concorrente.

- *omissis*- Con Pec del 25 settembre scorso ha prodotto la domanda di partecipazione regolarmente compilata, in ordine all'autocertificazione del titolo di studio e dell'iscrizione al relativo Albo professionale.
- *omissis*- Con Pec del 22 settembre scorso ha prodotto la domanda di partecipazione regolarmente compilata, in ordine all'autocertificazione del titolo di studio e dell'iscrizione al relativo Albo professionale.
- *omissis*- Con Pec del 25 settembre scorso ha prodotto la domanda di partecipazione regolarmente compilata, in ordine all'autocertificazione del titolo di studio e dell'iscrizione al relativo Albo professionale.

5 –*omissis*, Ing. Tattarini e Del Soldato Studio Professionale Associato-

- *omissis*- Con Pec del 25 settembre scorso ha prodotto la domanda di partecipazione regolarmente compilata, in ordine all'autocertificazione relativa alla circostanza di trovarsi o meno, rispetto ad altri candidati, in una situazione di controllo o collegamento o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa incidere sulla autonoma formulazione dell'offerta.
- *omissis*- Con Pec del 22 settembre scorso ha prodotto la domanda di partecipazione regolarmente compilata, in ordine all'autocertificazione relativa alla circostanza di trovarsi o meno, rispetto ad altri candidati, in una situazione di controllo o collegamento o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa incidere sulla autonoma formulazione dell'offerta.
- *omissis*- Con Pec del 23 settembre scorso ha prodotto la domanda di partecipazione regolarmente compilata, in ordine all'autocertificazione relativa alla circostanza di trovarsi o meno, rispetto ad altri candidati, in una situazione di controllo o collegamento o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa incidere sulla autonoma formulazione dell'offerta.

Ing. Tattarini- Non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 22 settembre scorso, pertanto, non avendo provveduto a sanare le irregolarità rilevate, non ha prodotto le necessarie autocertificazioni, come richieste dall'Informativa preventiva.

La mancata formulazione delle autocertificazioni, prescritte dall'Informativa preventiva (non ha autocertificato di trovarsi o meno, rispetto ad altri candidati, in una situazione di controllo o collegamento o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa incidere sulla autonoma formulazione dell'offerta) **costituisce motivo di esclusione, ai sensi dell'Informativa stessa**, ove prevede che *"L'incompletezza delle autocertificazioni renderà nulla la richiesta di partecipazione"*. In ogni caso, ai sensi dell'art. **83, co. IX, D.Lgs. 50/2016**, l'inutile decorso del termine assegnato per la produzione delle integrazioni, **determina l'esclusione** del concorrente.

Del Soldato Studio Professionale Associato- Non ha fornito un valido riscontro alla comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 22 settembre scorso, in quanto, con Pec del 25 settembre scorso ha nuovamente prodotto l'originaria domanda di partecipazione non compilata, in ordine all'autocertificazione relativa alla circostanza di trovarsi o meno, rispetto ad altri candidati, in una situazione di controllo o collegamento o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa incidere sulla autonoma formulazione dell'offerta. Inoltre, con ulteriore Pec del 28 settembre (successivamente però alla scadenza del 27 settembre, fissata per la produzione delle integrazioni), ha trasmesso il modello di dichiarazione regolarmente compilato, ma sottoscritto soltanto da parte di un socio e non da entrambi i soci, come dovrebbe avvenire in caso di studio tecnico associato privo di legali rappresentanti (come, del resto, era stato correttamente proposto in precedenza per l'autocertificazione non completa). Pertanto, non avendo provveduto a sanare le irregolarità rilevate, non ha prodotto le necessarie autocertificazioni, come richieste dall'Informativa preventiva.

La mancata formulazione delle autocertificazioni, prescritte dall'Informativa preventiva (non ha autocertificato di trovarsi o meno, rispetto ad altri candidati, in una situazione di controllo o collegamento o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa incidere sulla autonoma formulazione dell'offerta) **costituisce motivo di esclusione, ai sensi dell'Informativa stessa**, ove prevede che *"L'incompletezza delle autocertificazioni renderà nulla la richiesta di partecipazione"*. In ogni caso, ai sensi dell'art. **83, co. IX, D.Lgs. 50/2016**, l'inutile decorso del termine assegnato per la produzione delle integrazioni, **determina l'esclusione** del concorrente.

7 – costituendo RTP Ing. Logiudice – P.Ind. Cavagna-

Premesso che l'Informativa preventiva prescrive che l'attività sia svolta esclusivamente da un unico soggetto, non da più soggetti contemporaneamente, la partecipazione di un raggruppamento alla procedura, determinerebbe una serie di profonde anomalie ed incongruenze.

Ai sensi della domanda di partecipazione ed in coerenza con quanto previsto dall'Informativa, l'attività verrebbe eseguita esclusivamente dal mandante P.Ind. Cavagna, mentre l'altro componente del costituendo RTP, il mandatario Ing. Logiudice, non svolgerebbe alcuna attività; inoltre, entrambi i componenti del costituendo raggruppamento, sulla base delle dichiarazioni prodotte, paiono in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti dall'Informativa.

Pertanto, considerato che la ratio giuridica che giustifica il ricorso al raggruppamento (unire i requisiti di più soggetti, che singolarmente non sarebbero in grado di svolgere l'attività e, conseguentemente, eseguire insieme l'attività di appalto) risulterebbe del tutto svilita, deve ritenersi che non è consentita la partecipazione alla procedura di gara in forma di raggruppamento, in quanto ontologicamente incompatibile con la configurazione delle modalità di esecuzione delle attività di appalto.

Pubblicato sul profilo committente Toscana Energia in data 3 ottobre 2017-

Valutato che, in ogni caso, non è applicabile al caso di specie l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto non si tratta di integrare un elemento formale della domanda di partecipazione, ancorché di natura essenziale, ma di modificare l'originaria domanda di partecipazione, consentendo la formulazione di una o più (al mandatario e/o al mandante) nuove domande di partecipazione a diversi soggetti giuridici, successivamente alla scadenza del termine fissato, **la domanda di partecipazione del costituendo RTP deve ritenersi illegittima ed invalida**, ai sensi dell'Informativa preventiva e, **quindi, da rigettare**.

Il Responsabile, relativamente a quanto verificato ed analizzato, dispone quanto segue:

- ammettere alla gara i seguenti candidati, verificato che sono state disposte con successo le integrazioni conseguenti all'ammissione al soccorso istruttorio, unitamente ai candidati di cui all'allegato 2, con domanda di partecipazione valida e corretta.

–*omissis*.

- non ammettere alla gara i seguenti concorrenti, in ragione delle motivazioni sopra evidenziate:

Per. Ind. Paternostro, Per. Ind. Smaniotto, Ing. Tattarini, Del Soldato Studio Professionale Associato e costituendo RTP Ing. Logiudice – P.Ind. Cavagna.

La seduta ha termine alle ore 11:41.

Letto, confermato e sottoscritto

Pisa, lì 02.10.2017

- Viggiano Andrea – *Responsabile App*

F/to Viggiano Andrea